



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 222/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69890** depositato in data 30.04.2025, proposto da **A. C. S.**, nato il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni, giusta procura speciale in atti, con cui elett.te e digitalmente domicilia - pec: bongiovannistudiolegale@pec.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, dagli Avv.ti Tiziana G. Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Avv. Francesco Velardi (avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), con cui elett.te domicilia in Palermo presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visti il ricorso e la documentazione di causa;

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 23.06.2026, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente ha adito questa Corte concludendo come segue: *“dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione ordinaria non dipendente da causa di servizio, attraverso la corretta procedura per tipologia di inabilità ed anni effettivi di servizio con il bonus contributivo di cui all'art 2 comma 12 della Legge n. 335/95; 2. Dichiarare il diritto al corretto computo della prestazione pensionistica, per cui come in motivazione, La pensione di inabilità determinata a calcolo avrebbe dovuto essere anche quella da liquidarsi: pari € 10.692,93#, 3. per l'effetto, provvedere alla rideterminazione degli importi a conguaglio, dalla data della ricongiunzione a oggi. con l'ordine di pagamento di tutti gli importi a credito per ricalcolo pensione ancora dovuti per differenza, comprensivi di interessi legali e rivalutazione di legge; 4. condannare l'I.N.P.S. Gestione Dipendenti pubblici, alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e alla rideterminazione degli importi a conguaglio, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge”*.

II. A fondamento delle conclusioni trascritte, il ricorrente espone:

(a) che la determinazione n. OMISSIS, di conferimento a suo favore della pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto e con decorrenza dal 10.06.1998, consegue alla definizione amministrativa di una sua domanda di ricongiunzione ex

art. 2 L. n. 29/79 del 19/03/1997, esitata solo in data 07/08/2023;

(b) che, in accoglimento di una sua istanza di accesso ad atti, solo il 18 dicembre 2023 gli venivano esibiti la citata determinazione pensionistica, unitamente al conto liquidazione ed al prospetto dei calcoli della pensione riliquidata;

(c) che, attraverso varie iniziative extra-processuali, egli aveva vanamente richiesto ad INPS il ricalcolo della prestazione pensionistica in ragione dell'errato computo dei periodi totali oggetto di ricongiunzione e dell'errata applicazione delle aliquote di riferimento per il diritto a pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95, instando, inoltre, per la emissione di nuova determinazione di pensione e di un corretto conto di liquidazione pensione in ricongiunzione.

II.1 In linea giuridica, il ricorrente, ricostruito il quadro normativo che regola la pensione di inabilità, sostiene che, dall'analisi del conto di liquidazione, emergerebbero errori la cui identificazione consegue ai seguenti passaggi argomentativi:

- anzitutto, la pensione di inabilità da lui richiesta è non dipendente da causa di servizio e discende dall'applicazione del *bonus* contributivo che eleva gli anni di servizio a totale 37 anni e 6 mesi;

- il beneficio, a sua volta, è frutto di un sistema articolato di natura bifasica che conduce alla determinazione della pensione a calcolo, la quale, in fattispecie e stante il sistema pro rata, è pari ad € 10.692,93;

- l'importo, così ottenuto, viene posto in raffronto con due tetti indicati dalla norma di riferimento di inabilità non dipendente da causa di servizio;
- ritenendo corretta la base retributiva pensionabile alla data di cessazione, pari ad € 14.609,34, la determinazione dello 0,80 della base retributiva pensionabile corrisponde a € 11.687,47;
- l'importo che sarebbe spettato come se fosse in dipendenza da causa di servizio si ottiene calcolando la base retributiva pensionabile per il coefficiente di valutazione degli anni di servizio (37 anni e 6 mesi) ottenuti con il beneficio di cui all'art. 2 comma 12 della Legge 335/95, che, come da prospetto allegato, è pari allo 0,89200, per cui:
 $14.609,34 * 0,89200 = € 12.009,00$;
- sicché la pensione di inabilità determinata a calcolo avrebbe dovuto corrispondere anche quella liquidata, pari € 10.692,93, essendo rispettati i limiti indicati dalla normativa di riferimento (*"l'importo di pensione di inabilità così determinato, non può superare l'80% della base pensionabile, intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione. - La pensione di inabilità non può essere, altresì, superiore all'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio"*);
- la diversa applicazione adottata dall'Ufficio di Siracusa, non conforme alla normativa di riferimento, invalida l'intero conto di liquidazione e l'intero sviluppo calcoli della prestazione pensionistica. La non corrispondenza di tutti gli anni di servizio

oggetto di ricongiunzione e l'errore nella determinazione del secondo limite nel diverso errato coefficiente 0.6667, rispetto a quello correttamente determinato (0.89200), comporta il suo diritto all'intero ricalcolo della prestazione diretta di inabilità;

- l'operazione di ricalcolo, richiesta in questa sede, deve peraltro tenere conto di tutto l'intero periodo oggetto di ricongiunzione, sfociando, per l'effetto, in una nuova determina di conferimento della pensione ordinaria con decorrenza 10/06/1998 e nella erogazione di conguagli arretrati.

III. In data 02.09.2025, si è costituito INPS con documentata memoria difensiva, concludendo per la reiezione del ricorso. L'istituto, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei in tesi dovuti al ricorrente, prospetta che:

- in data 18.12.1998, è stata emessa la determinazione OMISSIS con cui è stata conferita al sig. A. la pensione diretta di inabilità con decorrenza 06/98, in accoglimento dell'istanza di pensione di inabilità ex art. 2 co. 12 L. 335/95 presentata dall'interessato al suo datore di lavoro;

- nel 2023, l'A., avvedutosi che in sede di liquidazione della pensione non era stato calcolato il periodo dal 1979 al 1985 nel quale aveva lavorato alle dipendenze di datore di lavoro privato e per il quale aveva presentato domanda di ricongiunzione in data 19.3.1997, otteneva - su sua istanza - che INPS adottasse, il 07/08/2023, l'atto n° OMISSIS Quest'ultimo gli riconosceva la ricongiunzione del periodo pari a ANNI 6 MESI 0 GIORNI 11 ai fini del diritto e della

misura del trattamento di quiescenza. Il provvedimento *de quo* mai stato contestato e, quindi, è divenuto definitivo;

- successivamente, stante la ricongiunzione intervenuta, all'A. veniva riliquidata la pensione e, per effetto di questa, all'interessato, nel novembre 2023, venivano riconosciuti arretrati per circa 80.000 euro. La pensione annuale lorda, in particolare, passava da euro 10.555,61 ad euro 15.232,88, con decorrenza dal novembre 2023; la pensione netta, invece, da euro 662,75 a oltre 900 euro;

- il provvedimento di ricongiunzione del 7.8.23 ha valorizzato tutti i periodi lavorati dal Sig. A., presenti nei sistemi informatici ed in coerenza con l'allegato estratto contributivo. Lo stesso, inoltre, annullava e sostituiva un precedente atto OMISSIS del 09/06/2023 in cui, effettivamente, mancava la considerazione di brevi periodi;

- il *bonus* previsto dall'art. 2 comma 12 è stato correttamente applicato, aggiungendosi 19 anni 11 mesi e 5 giorni ai fini del calcolo pensionistico onde l'interessato - che alla data del pensionamento aveva solo 40 anni e 25 giorni - potesse raggiungere il requisito dei 60 anni di età alla data di cessazione del servizio. Il requisito anagrafico, infatti, si raggiungeva prima di quello contributivo dei 40 anni di contribuzione, posto che, nel 1998, il ricorrente vantava solo 11 anni e 7 mesi di servizio. E, analoga situazione, si dava in effetti anche all'esito della riliquidazione del 2023, visto che, aggiungendo i 6 anni e 7 giorni della ricongiunzione, il sig. A. perveniva a maturare 17 anni e 7 mesi di servizio alla cessazione. A questi, pertanto, sarebbe stato necessario aggiungere oltre 22 anni per raggiungere i 40 anni di

contribuzione alla cessazione. Di qui, la conclusione che l'applicazione del *bonus* relativo all'età anagrafica, anche dopo la ricongiunzione, costituiva l'opzione adeguata alla specifica situazione fattuale dell'interessato;

IV. All'udienza del 16.09.2025, il Decidente, su richiesta di parte ricorrente, assegnava termine alle parti per il deposito di note difensive e per repliche. Ciascuna parte ha versato in atti scritti illustrativi (il ricorrente, in data 29.09.2025; l'Istituto resistente il successivo 14.10.2025).

IV.1. In particolare, alla stregua delle note autorizzate depositate da parte ricorrente - il quale, ivi, precisa di contestare la sola determinazione di pensione OMISSIS - l'A. è dell'avviso che:

(i) la pensione a "calcolo", pari ad euro 10.692,93 (punto 10 della tabella di pag. 8 dell'allegato 1.b della produzione del ricorrente), corrisponde a quella che doveva formare oggetto di effettiva liquidazione in suo favore;

(ii) infatti, uno dei due tetti al massimo liquidabile della pensione di inabilità - vale a dire, stando valori di pag. 8 dell'allegato 1.b della produzione del ricorrente, l'importo della pensione di privilegio in tesi erogabile (ossia euro 9.739,61) - è erroneo perché erroneo è il coefficiente di 0,06667 applicato da INPS alla base retributiva (correttamente determinata invece in euro 14.609,34);

(iii) il coefficiente in questione, infatti, corrispondeva a 0.89200 (coefficiente, questo, elaborato dal ricorrente a partire dalla Tabella coefficienti, allegata sub 1.c della propria produzione);

(iv) l'applicazione del corretto coefficiente, appena sopra indicato, avrebbe fatto sì che la pensione privilegiata astrattamente erogabile corrispondesse ad euro 12.009,00 (in base alla formula $14.609,34 * 0,89200 = X$) in luogo di euro 9.739,61 come emarginato nella determinazione pensionistica. Per questa via, l'importo della pensione "calcolata", pari ad euro 10.692,93, risultava inferiore sia al limite dell'80% della base retributiva pensionabile sia all'importo della pensione privilegiata astrattamente erogabile (che è, come detto, non sarebbe più euro 9.739,61 ma euro 12.009,00);

IV.2 Con ordinanza n. 64/2026, resa all'esito della successiva udienza del 21.10.2025 – nella quale il ricorrente, nel concludere nel senso dell'accoglimento del ricorso, aveva precisato che egli "*considera[va] errato il coefficiente di valutazione applicato per la determinazione della pensione privilegiata; invero, ciò che si considera errato è il coefficiente di valutazione per la determinazione del tetto da non superare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato in caso di infermità per causa di servizio*" – il Decidente, ritenuto conclusivamente che residuasse da risolvere il tema della verifica della correttezza del coefficiente applicato da INPS, assegnava ad entrambe le parti termine fino al 16.06.2026 affinché:

- il ricorrente chiarisse dettagliatamente "*il percorso che conduce ad identificare in 0,89200 il coefficiente di valutazione impiegato per il calcolo della pensione di privilegiata, quale (secondo) limiti massimo della pensione di inabilità*";

- INPS, a sua volta, precisasse il percorso che lo ha condotto ad

identificare il medesimo coefficiente di valutazione in 0,06667.

IV.3. Le parti provvedevano ad esitare l'incombente nelle date del

09.06.2026 (Inps) e del 12.06.2026 (A.). In maggior dettaglio:

(a) INPS sottolinea che l'applicativo in dotazione emargina tre distinti valori – id est euro 11.687,47 (tetto massimo attribuibile per pensione di privilegio, ovvero 80% della base retributiva); euro 9.739,61 (tetto minimo attribuibile per pensione di privilegio: 0,66667) ed euro 10.692,93 (pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 L.335/95) – e che, in fattispecie, risulta attribuito quello più basso ovvero 9.739,61. Quest'ultimo discende dalla seguente formula: base retributiva di 14.609,34 x 0,66667 (coeff. minimo pens. priv.) = 9.739,61 euro. Il coefficiente 0,66667, segnatamente, corrisponde a quello previsto dalla Legge 965 del 26.07.1965, il quale dispone che, per i dipendenti degli enti locali, la misura della pensione privilegiata comporta la maggiorazione di 1/10 dell'aliquota di pensione (tab. A legge 965/65) ma tale coefficiente non può essere inferiore al 66,67%, né superiore all'aliquota corrispondente ai 40 anni di anzianità contributiva (80%);

(b) l'A. chiarisce, per quanto di rilievo, che *“il coefficiente che è stato indicato trovasi nella specifica disciplina dei dipendenti degli enti locali - ed in particolare L'allegato A Legge 965/65 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali Il valore dello 0,89200 fa parte, infatti, di una specifica tabella storica delle aliquote di rendimento delle Casse dei dipendenti pubblici (come la CPDEL o la CPS). Nelle vecchie tabelle di rendimento degli enti locali e della sanità, le aliquote*

non crescevano in modo lineare del 2% all'anno per tutta la carriera. Per i primi anni il rendimento era molto più alto (per garantire una pensione minima anche con pochi anni di servizio), per poi rallentare progressivamente. Il valore di 0,89200 (89,20%) corrispondeva storicamente all'aliquota ordinaria spettante a chi raggiungeva 37 anni di servizio, non si computava le frazioni di anno se non quelle superiori ai 6 mesi". Da questo presupposto, il ricorrente difende le operazioni di computo illustrate, specificamente, nelle pregresse note versate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Premette il Decidente che, attraverso le progressive specificazioni sopravvenute in corso di causa e meglio illustrate in narrativa, il *thema decidendum* del presente giudizio si conchiude nello stabilire se, come sostenuto dall'A., il coefficiente di valutazione che INPS avrebbe dovuto impiegare per computare il (secondo) tetto massimo del trattamento di quiescenza liquidabile - e che, in concreto, l'importo della sua pensione di inabilità non poteva superare - sia pari, effettivamente, a 0,89200 piuttosto che a 0,6667, sì come, per converso, ritenuto dall'Istituto convenuto nell'ambito delle determinazioni pensionistiche relative al ricorrente.

2. Il ricorso è infondato.

3. Deve muoversi dalla ricostruzione del composito quadro normativo di riferimento.

3.1. L'art. 2 co. 12 della L. 335/1995, nell'introdurre anche nel settore pubblico l'istituto della pensione di inabilità, stabilisce che "*con effetto*

dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio".

3.2. Le modalità di applicazione della normativa primaria sono state dettate dal D.M. 8 maggio 1997, n. 187. Per quanto qui di strettissimo

rilievo, l'art. 9, rubricato "misura" (del trattamento di inabilità), comma 3, del D.M. richiamato prevede che *"per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni"*. Il successivo comma 4 dell'art. 9, ancora, puntualizza che l'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'80% della base pensionabile né l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3.3. L'art. 1 co. 15 della L. 335/1995, evocato dal trascritto art. 9 comma 3 del D.M. 187/1997, sancisce inoltre che, per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12 (ossia *"quelle liquidate o con il sistema contributivo o con il sistema contributivo-retributivo"*: C. conti, Sez. I, sent. n. 124/2013/A), come nel caso di specie, *"le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età"*

dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14". In sintesi, in sostanziale consonanza con quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, l'art. 1 co. 15 della L. n. 335/1995 fissa il computo di quanto aggiungere al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, in un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età: (C. conti, App. I, sentt. 496/2009 e 124/2013).

4. Come correttamente rileva il ricorrente, laddove questi utilizza la locuzione *"pensione a calcolo"*, la disciplina normativa trascritta prevede che, ai fini della concreta liquidazione del trattamento di quiescenza di inabilità in favore dell'interessato, l'importo della "pensione [è] calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo" debba essere preliminarmente comparato con il doppio limite legale (ex artt. 2, comma 12, secondo periodo L. 335/1995 e 9 co. 4 D.M. 187/1997). Di talché, solo quando inferiore ad entrambi i limiti, la "pensione a calcolo" potrà corrispondere a quella effettivamente liquidabile all'avente diritto.

4.1. Nel caso di specie, la "pensione a calcolo" risulta pari ad euro 10.692,93 (punto 10 della tabella di pag. 8 dell'allegato 1.b della produzione del ricorrente) ed il suo computo, come risulta dal

prospetto “determinazione del trattamento di inabilità” di cui al quadro II della determinazione pensionistica OMISSIS (pp. 6 e 7 dell’appena richiamato allegato 1.b), avviene in sostanziale applicazione dei criteri previsti dall’art. 1 co. 15 della L. 335/1995. Giova peraltro rilevare, in quanto decisivo per lo sviluppo successivo, come, nella prospettiva del ricorso, la determinazione quantitativa della “pensione a calcolo” – al pari delle modalità impiegate da INPS per identificarla – non formi oggetto di specifiche doglianze, perché anzi l’A. ritiene che sia appunto l’ammontare di euro 10.692,93 a dover essere messo in pagamento in suo favore.

5. Posto quanto sopra, può pervenirsi ora all’operazione di comparazione, prescritta dall’articolato normativo di riferimento, fra “pensione a calcolo” e doppio limite legale, evidenziando preliminarmente, perché altrettanto fondante nella reiezione del ricorso, come non formi oggetto di contestazione, ad opera dell’A. l’evenienza che il parametro assunto da INPS sia integrato dalla cd. “base retributiva”, in fattispecie pari ad euro 14.609,34, tanto per l’applicazione dell’aliquota percentuale dell’80% quanto per l’applicazione del coefficiente di valutazione

5.1. Con riguardo al primo limite legale – “non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile” – INPS ha proceduto all’applicazione dell’aliquota percentuale in discorso alla base retributiva (pari, come detto, a euro 14.609,34), conseguendone la determinazione del limite di euro 11.687,47. Quest’ultimo, in quanto superiore all’importo della “pensione a calcolo” (di euro 10.692,93), non costituisce perciò alcun

ostacolo al bene della vita preteso dal ricorrente. In estrema sintesi, come d'altronde è incontroverso *inter partes*, il primo dei due tetti legali risulta rispettato.

5.2. Con riguardo al secondo limite legale – *“l'importo del trattamento*

stesso non potrà superare... quello spettante nel caso che l'inabilità sia

dipendente da causa di servizio – su cui, per converso, si appunta

effettivamente la presente controversia, deve aversi riguardo alla

disciplina giuridica relativa al calcolo della pensione privilegiata

previsto per i dipendenti degli Enti locali, per quanto il beneficio di

che trattasi, come è noto, sia stato abrogato dal D.L. n. 201/2011. Ora,

secondo l'art. 3 co. 4 della Legge n. 965/1965 – quest'ultima recante

“miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai

dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti

delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il

Ministero del tesoro” - il calcolo della pensione privilegiata, nei casi di

cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, postula l'applicazione

alle due quote (A e B) previste dal comma 1 del medesimo art. 3 di

una maggiorazione pari, rispettivamente, ad *“un decimo e, in nessun*

caso, inferiore a 0,66667” (quanto alla quota A) e ad *“un decimo”*

(quanto alla quota di pensione prevista dalla lettera B). Della

legittimità costituzionale della previsione normativa dell'art. 3 co. 4

della Legge n. 965/1965, si è occupata C. cost., sent. n. 83/2006. Il

Giudice delle Leggi, in particolare, ha:

- premesso che la disposizione in argomento disciplina la *“pensione*

privilegiata dei dipendenti degli enti locali, modulandola su quella della loro

pensione ordinaria. Il trattamento ordinario, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, è costituito da due voci, contraddistinte dalle lettere a) e b), la prima delle quali concerne una quota di pensione determinata applicando sulla parte della retribuzione annua contributiva, di cui all'art. 1, lettera a), della medesima legge, l'aliquota indicata nell'allegata tabella A, in corrispondenza degli anni e dei mesi di servizio utili. Per la pensione diretta di privilegio, la norma impugnata prevede che l'aliquota citata è maggiorata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore a 0,66667 (e l'ultimo comma dello stesso articolo soggiunge che non può essere superiore ad 1)";

- escluso la violazione del principio di uguaglianza, ritenuta invece sussistente dal Giudice rimettente, asseritamente perpetrata dalla norma indubbiata di illegittimità laddove prevede l'aliquota maggiorata dello 0,66667 anziché quella dello 0,80, così come previsto per i dipendenti statali dall'art. 65 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 109. Disposizione, quest'ultima, che "garantisce ai dipendenti civili dello Stato (per le infermità e le lesioni più gravi, ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313) una pensione privilegiata pari ad otto decimi (0,80) dell'ordinaria base pensionabile" e dalla quale il remittente "estrae l'indicata percentuale dello 0,80 per contrapporla a quella meno favorevole dello 0,66667 prevista dalla norma impugnata per i dipendenti degli enti locali";

- precisato, infatti, che "i due termini non sono, però, comparabili. Per i dipendenti degli enti locali la percentuale dello 0,66667 assicura una soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato. Per i dipendenti statali, invece, la percentuale dello 0,80 prevista per il calcolo della pensione

di privilegio nei casi in cui ricorrano le infermità citate – lungi dall'introdurre una soglia siffatta – costituisce l'unica aliquota applicabile. Pertanto la sentenza additiva chiesta dal giudice rimettente alla Corte – che, nel sistema di calcolo della pensione di privilegio dei dipendenti degli enti locali, dovrebbe sostituire alla percentuale dello 0,66667 quella dello 0,80 prevista per la corrispondente pensione dei dipendenti statali affetti dalle ricordate infermità – non parificherebbe le due discipline; essa invece avrebbe l'unico effetto di elevare il limite minimo della pensione privilegiata dei dipendenti degli enti locali, mediante l'applicazione ad essa di una fra le plurime aliquote utilizzate per il calcolo delle pensioni privilegiate delle varie categorie di dipendenti statali (artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973)".

5.2.1. In estrema sintesi, l'esegesi del Giudice delle Leggi conferma che il tema della maggiorazione, variabile, del coefficiente fra 0,66667 ed 1 (art. 3 co. 4 L. n. 965/1965) – assunta come limite legale dalla speciale disciplina del trattamento di inabilità (art. 1, comma 12, L. 335/1995 e art. 9 co. 4 D.M. n. 187/1997 - attiene al grado di gravità dell'infermità e non, come suppone il ricorrente, alla modalità di quantificazione delle due quote A e B (ex art. 3 co. 1 della L. n. 965/1965) del trattamento di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. E, in questo senso, indiretta conferma si ritrae dal fatto, evidenziato da acuta dottrina, che il rispetto del limite legale qui in considerazione – ossia, si ripete, che "l'importo del trattamento stesso non potrà superare... quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio" – si verifica anche alla

stregua della classificazione della menomazione complessiva secondo le tabelle vigenti riportata nel verbale di visita medica che accerta la inabilità (art. 6, comma 6, lett d) del D.M. Finanze 12 febbraio 2004).

6. Stando così le cose, il ricorso deve essere respinto in quanto:

- il secondo limite legale - ex artt. 2, comma 12, secondo periodo L. 335/1995 e 9 co. 4 D.M. 187/1997 - viene identificato dal legislatore attraverso la formula *“importo del trattamento stesso... spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio”*, plasticamente declinabile laddove la maggiorazione sia unica, come nell'ipotesi di cui al citato art. 65 DPR 1092/1973. Il che, tuttavia, non esclude certamente, e anzi rende pienamente plausibile, che l'Istituto, a fronte di una previsione legale di una maggiorazione “variabile” per determinare l'importo della pensione di privilegio (e, come detto, questo è il caso previsto dall'art. 3, comma 4, della L. n. 965/1965), assuma, agli effetti della identificazione del secondo limite legale, come “coefficiente di valutazione” la maggiorazione minima (0,66667) e non massima (1);

- non vi è d'altronde ragione alcuna, nella fattispecie concreta, per escludere che INPS abbia correttamente operato laddove ha applicato il coefficiente di valutazione 0,66667 (id est la maggiorazione minima) anziché un valore diverso ricompreso fra quello testé indicato e quello massimo di 1. La identificazione del coefficiente, come detto, dipende dal grado di gravità dell'infermità che il ricorrente mai mette in discussione;

- come detto, ai fini della identificazione del secondo tetto legale, il

ricorrente non revoca in dubbio che il coefficiente di valutazione debba trovare applicazione alla base retributiva, determinata (con riferimento ad un trattamento di quiescenza calcolato con il sistema misto, in sostanziale linea con la previsione dell'art. 1 co. 15 della L. 335/1995) da INPS in euro 14.609,34. Argomenta, anzi, nel senso che a tale somma - da mantenersi ferma - si applichi il diverso (coefficiente) "valore" di 0,89200 (89,20%), asseritamente attinto (cfr. all. 1c alla produzione del ricorrente) dall'Allegato A alla L. n. 965/1965 quale "*aliquota ordinaria spettante a chi raggiungeva 37 anni di servizio*". Con ciò, evidentemente, il ricorrente anela l'applicazione - ove mai possibile ancora in relazione ad un trattamento di quiescenza misto - di un'aliquota prevista *ex lege* per determinare il trattamento ordinario di pensione su cui computare successivamente (ex art. 3 co. 4 L. n. 965/1965) la maggiorazione di privilegio (della quale ultima, peraltro, l'A. non si pone alcun ulteriore problema applicativo), non avvedendosi, però, che ciò implicherebbe la rideterminazione dello stesso parametro, ossia, in fattispecie, della "base pensionabile", che egli intende mantenere ferma e che, diversamente, mai contesta come erroneamente identificata.

7. In conclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 12, secondo periodo L. 335/1995 e 9 co. 4 D.M. 187/1997, INPS ha correttamente determinato come liquidabile al ricorrente, quale pensione di inabilità, l'importo corrispondente alla pensione di privilegio (euro 9.739,81) erogabile nelle condizioni date, ritraendo legittimamente tale ammontare dall'applicazione alla base retributiva

- parametro del quale il ricorrente non contesta né l'attitudine a valere quale parametro (anzi, rivendicandola) né la corretta determinazione quantitativa - del coefficiente di valutazione pari a 0,66667, previsto espressamente, quest'ultimo, dall'art. 3 co. 4 della L. n. 965/1965 (cui rinvia, implicitamente, l'art. 2 co. 12 L. 335/1995 cit.) ed applicabile in concreto, in difetto di contestazioni dall'A., alla luce del grado di gravità dell'infermità determinativa della inabilità.

8. La complessità delle questioni trattate e la novità dei profili giuridici affrontati giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- compensa integralmente le spese di giustizia.

Fissa in sessanta giorni, il termine di deposito delle motivazioni in ragione della complessità dei fatti di causa.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **23.06.2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 29 agosto 2026

Pubblicata il 31 agosto 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

